FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0051/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0031/CFA/2026-2027
Registro procedimenti n. 0033/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Paola Palmieri - Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami n. 0031/CFA/2026-2027 e n. 0033/CFA/2026-2027, proposti, rispettivamente, dal Procuratore federale interregionale e dal sig. Alessio Canton,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 15 del 17 settembre 2026, con la quale è stata irrogata al sig. Alessio Canton la sanzione della squalifica per sette giornate di gara;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 15 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l'Avv. Luca Zennaro per la Procura federale e l'Avv. Alessio Centanaro per il sig. Alessio Canton;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il procedimento disciplinare n. 691pfi25-26 ha tratto origine dal rapporto del 15 dicembre 2025 dell'osservatore arbitrale, sig. Roberto Cantatore, designato dal Comitato regionale arbitri della Liguria per la gara Dinamo Santiago – Valsecca Sport & Fun del 14 dicembre 2025, valevole per il girone B del campionato di Prima categoria, trasmesso alla Procura federale il 19 dicembre 2025.

Nel rapporto l'osservatore ha riferito che, in occasione del parapiglia verificatosi al 33° minuto del secondo tempo, che aveva coinvolto il calciatore n. 15 della A.S.D. Dinamo Santiago e si era in parte spostato nel tratto coperto che conduce agli spogliatoi, fuori dalla sua visuale, egli aveva "supposto", osservando la reazione di quel calciatore, che una qualche offesa l'avesse provocata; che, al termine della gara, i dirigenti della A.S.D. Dinamo Santiago gli avevano riferito di offese razziste rivolte al loro calciatore, il quale si era anche messo a piangere, indicandone come autore, dopo un'iniziale ritrosia, il calciatore n. 16 della A.S.D. Valsecca Sport & Fun, già espulso per condotta violenta; che il dirigente accompagnatore della A.S.D. Valsecca Sport & Fun, informato dell'accaduto, aveva escluso il coinvolgimento del n. 16, aggiungendo che la propria squadra "era chiusa negli spogliatoi".

Nel corso delle indagini sono stati ascoltati il calciatore della A.S.D. Dinamo Santiago sig. Alphonse Armando Ndiaye (9 febbraio 2026), il sig. Alessio Canton, calciatore della A.S.D. Valsecca Sport & Fun (17 febbraio 2026), il presidente della A.S.D. Valsecca Sport & Fun sig. Marco Tassistro (23 febbraio 2026) e il dirigente della A.S.D. Dinamo Santiago sig. Riccardo Mensi (24 marzo 2026), mentre non si sono presentati, pur ritualmente convocati due volte, il vice allenatore e l'assistente di parte della A.S.D. Dinamo Santiago.

Il sig. Ndiaye ha dichiarato che, entrato in campo al 28° minuto del secondo tempo, nel tentativo di dribblare il calciatore avversario con la maglia n. 7 era caduto in area di rigore e che, mentre era a terra, quel calciatore, chinatosi verso di lui "senza alzare la voce più di tanto", gli aveva detto "alzati negro"; di averlo quindi inseguito per dirgli che non doveva rivolgergli quelle

parole; di non ritenere che altri avessero potuto udire la frase; di avere riferito l'accaduto all'arbitro dopo essere stato ammonito; di avere ricevuto, al termine della gara, le scuse del calciatore n. 7, recatosi nello spogliatoio della A.S.D. Dinamo Santiago, alla presenza dei compagni, dell'allenatore e dei dirigenti.

Il sig. Canton, che indossava la maglia n. 7, ha dichiarato che, a dieci o quindici minuti dalla fine della gara, in un contrasto di gioco con quell'avversario erano caduti insieme a terra ed egli lo aveva "mandato a quel paese", che "qualche parola è volata, qualche insulto, ma nulla di più", di non ricordare bene quale insulto avesse proferito, escludendo comunque di avere detto "alzati negro"; di essersi recato al termine della gara, accompagnato dai propri dirigenti, nello spogliatoio della squadra avversaria per scusarsi con l'avversario, "per evitare che gli animi si scaldassero".

Il sig. Tassistro ha riferito di non avere avuto conoscenza diretta dell'episodio e che i propri dirigenti, "visto che c'era un po' di tensione nel post partita", avevano ritenuto di placare gli animi recandosi negli spogliatoi avversari per chiedere scusa.

Il sig. Mensi ha dichiarato che, nella fase concitata seguita al contrasto, almeno un calciatore avversario, del quale non ricordava il numero di maglia, aveva reiterato nei confronti del sig. Ndiaye un insulto razzista, del quale ricordava le parole "negro", "scimmia" e "merda"; di trovarsi, in quel momento, vicino all'uscita dal campo, più lontano dalla prima fase del contrasto e più vicino alla seconda; che il sig. Ndiaye era molto scosso e aveva pianto; di avere riferito il numero di maglia dell'autore all'osservatore arbitrale.

All'esito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Canton ha depositato una memoria difensiva, mentre il sig. Tassistro e la A.S.D. Valsecca Sport & Fun hanno definito la propria posizione mediante applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di giustizia sportiva.

Con atto del 24 giugno 2026 (prot. 33364/691pfi25-26/PM/am), la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria il sig. Alessio Canton per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, a seguito di un contrasto di gioco nel corso del secondo tempo della gara, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. Ndiaye, schierato con la maglia n. 15, l'espressione "alzati negro".

Con memoria depositata il 4 settembre 2026, cui era allegata una dichiarazione della A.S.D. Valsecca Sport & Fun volta a precisare che l'adesione all'applicazione concordata della sanzione non costituiva ammissione della responsabilità del proprio tesserato, la difesa del deferito ha sostenuto l'assenza di prova, rilevando che il sig. Ndiaye aveva riferito di un insulto pronunciato a bassa voce, che il sig. Mensi non aveva ricordato il numero di maglia dell'autore e si trovava lontano dalla scena, che l'osservatore arbitrale non aveva percepito alcun insulto, aveva appreso i fatti dai dirigenti e aveva indicato il n. 16, e che il sig. Canton si era scusato al termine della gara per la tensione agonistica e non per un insulto razzista.

All'udienza dell'8 settembre 2026 la Procura federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione della squalifica per dieci giornate di gara.

Con la decisione pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 15 del 17 settembre 2026, comunicata alle parti il 18 settembre 2026, il Tribunale federale territoriale ha ritenuto accertata la responsabilità disciplinare del deferito.

Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la deposizione del sig. Mensi, che, posizionato a breve distanza, avrebbe confermato in sede di audizione l'esatto tenore dell'insulto; la reazione "repentina, immediata e profonda" della persona offesa, culminata in un pianto a dirotto all'interno degli spogliatoi al termine della gara, come riscontrato da testimoni e riportato nella relazione dell'osservatore arbitrale; l'assenza di motivi di astio o rancore idonei a indurre il sig. Ndiaye a formulare un'accusa non veridica; la circostanza che la segnalazione non è provenuta dalla persona offesa, ma dall'osservatore arbitrale, il quale aveva percepito che un'offesa grave era stata proferita nei confronti del calciatore.

Il Tribunale, richiamato il criterio della probabilità prevalente proprio del processo sportivo, ha ritenuto integrata la condotta discriminatoria di cui all'art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e, a fronte della richiesta di dieci giornate formulata dalla Procura federale, ha determinato la sanzione in sette giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali della stagione sportiva 2026/2027, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), del Codice per avere il sig. Canton, a gara conclusa, raggiunto spontaneamente lo spogliatoio della squadra avversaria per scusarsi direttamente con il calciatore offeso, al cospetto dei presenti.

Avverso la decisione hanno proposto reclamo, entrambi in data 25 settembre 2026, il Procuratore federale interregionale (reclamo n. 0031/CFA/2026-2027) e il sig. Alessio Canton (reclamo n. 0033/CFA/2026-2027).

Il Procuratore federale interregionale, con un unico motivo, ha dedotto l'incongruità della sanzione irrogata, la violazione del

principio di afflittività delle sanzioni e la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma 2, e 13, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che il Tribunale avrebbe ingiustamente fatto ricorso alla circostanza attenuante, che la sanzione sarebbe inferiore alla soglia minima inderogabile di dieci giornate e che la condotta successiva al fatto avrebbe potuto, al più, giustificare il contenimento della sanzione nel minimo edittale; ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, l'irrogazione della squalifica per dieci giornate di gara.

Il sig. Canton ha articolato cinque motivi di reclamo, con i quali ha dedotto il travisamento della deposizione del sig. Mensi, l'inattendibilità della relazione dell'osservatore arbitrale e l'omessa valutazione delle sue contraddizioni, l'omesso esame di elementi di prova di segno contrario, l'erronea attribuzione di valore probatorio alla reazione emotiva della persona offesa e l'illegittima inversione dell'onere argomentativo in ordine all'assenza di pregressi motivi di astio; ha chiesto, in via principale, l'annullamento della squalifica e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione più mite, previa rinnovazione dell'istruttoria ove ritenuta necessaria.

In data 9 ottobre 2026 il sig. Canton ha depositato una memoria nel procedimento n. 0031/CFA/2026-2027, con la quale ha eccepito l'inammissibilità del reclamo della Procura federale per intrinseca contraddittorietà e genericità del motivo e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza, e una memoria nel procedimento n. 0033/CFA/2026-2027, con la quale ha ribadito i propri motivi di reclamo, insistendo in particolare sulla mancata audizione dell'osservatore arbitrale e sul carattere "emotivo" del giudizio di primo grado.

All'udienza del 15 ottobre 2026, svoltasi in videoconferenza, uditi i difensori delle parti, i reclami sono stati trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I reclami n. 0031/CFA/2026-2027 e n. 0033/CFA/2026-2027 vanno preliminarmente riuniti, in quanto proposti avverso la medesima decisione, resa all'esito del medesimo procedimento disciplinare e con riferimento a una vicenda sostanziale unitaria.

Tanto discende dai principi che governano il *simultaneus processus* nell'ordinamento sportivo, volti a garantire la pienezza del contraddittorio, l'unitarietà delle attività istruttorie e la prevenzione del rischio di contrasto tra giudicati (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 77/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 12/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023), essendo la riunione comunque giustificata da evidenti ragioni di economia processuale (CFA, SS.UU., n. 21/2024-2025).

Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato per primo il reclamo del sig. Canton, che investe l'affermazione della responsabilità disciplinare, mentre il reclamo della Procura federale, che attiene alla sola misura della sanzione, presuppone l'accertamento di quella responsabilità.

2. Il reclamo n. 0033/CFA/2026-2027 proposto dal sig. Alessio Canton è infondato.

2.1. Prima di procedere alla valutazione in concreto delle prove e degli indizi raccolti in primo grado, il Collegio ritiene di fare propri i principi esposti nella decisione delle Sezioni Unite n. 105/2020-2021, cui hanno fatto seguito recenti decisioni anche delle Sezioni semplici della Corte federale d'appello (tra le più recenti, CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Tale decisione è paradigmatica sia nell'analisi dei principi fondamentali previsti dall'art. 2 dello Statuto FIGC, sia in materia di valutazione della prova e degli indizi rilevanti per l'affermazione della responsabilità del tesserato.

Quanto al primo aspetto, la decisione in parola ha affermato, in modo assolutamente condivisibile, che « *Tra i "principi fondamentali" previsti dall'art. 2 dello Statuto della FIGC, al quinto comma, è declinato il principio di non discriminazione, secondo cui "La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza".*

Trattasi di disposizione di principio, con finalità di ordine programmatico, che trova una compiuta realizzazione nell'art. 28 del codice di giustizia sportiva (d'ora innanzi, CGS), che così dispone [nella formulazione allora vigente]: "Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".

La laconicità della disposizione - che si limita a qualificare come discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, rechi offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità o origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori - è il risultato lessicale di un difficile bilanciamento tra la necessità di evidenziare con inequivoca chiarezza i valori oggetto di tutela e

l'opportunità di delineare una fattispecie tipica che si connoti per i caratteri della generalità e dell'astrattezza.

Il legislatore, con la citata previsione, ha voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di doppia tutela, vale a dire:

a) in funzione preventiva, prevedendosi al comma 6 che prima dell'inizio della gara la società ospitante avverta il pubblico "delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori", costituite dall'ammenda ai sensi dell'art. 8, comma 1 del codice di giustizia sportiva;

b) in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell'uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di "razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale" o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di "propaganda ideologica".

In sintesi, traspare la volontà dell'ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte Federale d'Appello Sezioni Unite C.U. n. 090/Cfa 2017/2018).

In tale prospettiva, la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali.

In particolare, il nostro Paese ha recepito la convenzione internazionale in tema di eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Convenzione di New York del 1966), mentre, in ambito europeo, la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950) statuisce, all'art. 14: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione". Analogo il contenuto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e degli artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (proclamata il 10 dicembre 1948).»

In relazione al secondo aspetto, quello cioè relativo alla valutazione della prova, nel precedente richiamato le Sezioni Unite si sono espresse con le seguenti considerazioni, che sin d'ora trovano apprezzamento metodologico da parte del Collegio*: «Considerato che il thema decidendum verte sulla sufficienza o meno del materiale probatorio acquisito agli atti, questa Corte ritiene utile evidenziare preliminarmente quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto.*

In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. ex multis, i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC).

Nella stessa direzione è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza federale secondo cui per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva "non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito" (Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, registro decisioni n. 019/2020-2021). Questa Corte ha avuto modo di affermare che "la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale" (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011).

Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009) [il medesimo standard probatorio è oggi espresso dall'art. 3.1 del Codice mondiale antidoping].

A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi che – come sopra detto - per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.» (cfr., CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021).

Fatte queste doverose precisazioni sul criterio di valutazione del materiale probatorio, applicabili al presente procedimento, il Collegio è chiamato a verificare se gli elementi di prova e gli indizi raccolti consentano di ritenere sussistenti, a carico del sig. Alessio Canton, secondo lo standard probatorio individuato, le violazioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, CGS, per avere lo stesso, a seguito di un contrasto di gioco nel corso del secondo tempo dell'incontro Dinamo Santiago – Valsecca Sport & Fun del 14.12.2025, utilizzato la seguente espressione "*alzati negro*".

Le valutazioni devono prendere spunto principalmente dagli accertamenti compiuti dalla Procura federale, contenuti nella relazione finale del 25.4.2026 che sono andati a compendiare l'istruttoria di cui si trova evidenza documentale negli "atti istruttori" antecedenti la richiesta di prima proroga del termine di indagini e in quelli successivi alla concessione della suddetta proroga.

2.2. Con il primo motivo il reclamante deduce che il Tribunale federale territoriale avrebbe travisato la deposizione del sig. Riccardo Mensi, dirigente della A.S.D. Dinamo Santiago, il quale non avrebbe saputo indicare il numero di maglia dell'autore, si sarebbe trovato lontano dalla scena e avrebbe reso una versione in contrasto con quella della persona offesa.

In effetti, dal verbale dell'audizione del 24 marzo 2026 emerge che il sig. Mensi non ha riferito di avere udito l'espressione "alzati negro", né di averla udita pronunciare dal sig. Canton: egli ha dichiarato che, nella fase concitata seguita al contrasto, "almeno un giocatore avversario", del quale non ricordava il numero di maglia, aveva "reiterato" nei confronti del sig. Ndiaye un insulto razzista, del quale ricordava le parole "negro", "scimmia" e "merda", precisando di trovarsi "più lontano rispetto alla prima fase del contrasto".

La deposizione attiene, dunque, a un segmento della vicenda diverso da quello descritto nel capo di incolpazione, che si riferisce alla frase pronunciata mentre il sig. Ndiaye si trovava a terra a seguito del contrasto con il calciatore n. 7, e non può essere utilizzata quale riscontro né del contenuto della frase contestata, né della sua attribuzione al sig. Canton; sotto questo profilo, l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui il teste avrebbe confermato "l'esatto e testuale tenore dell'insulto razziale" non trova puntuale riscontro negli atti.

Essa conserva rilievo soltanto per quanto il teste ha percepito direttamente: il clima di forte tensione determinatosi attorno al sig. Ndiaye subito dopo il contrasto, la matrice razziale delle offese che, in quella fase, gli furono rivolte e il profondo turbamento da lui manifestato, sfociato nel pianto.

Il rilievo non conduce, tuttavia, alla riforma della decisione impugnata: nell'esercizio della cognizione piena che le compete ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, questa Corte procede all'autonoma rivalutazione del compendio probatorio, depurato degli elementi erroneamente valorizzati dal giudice di primo grado (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 22/2026-2027), e l'accertamento così condotto non dipende dalla deposizione del sig. Mensi, ma dalle dichiarazioni della persona offesa, che possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità ove superino il vaglio rafforzato di attendibilità (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027), e che nel caso di specie trovano plurimi riscontri, come di seguito si dirà.

2.3. Con il secondo motivo il reclamante deduce l'inattendibilità del rapporto dell'osservatore arbitrale, sig. Cantatore, cui la decisione impugnata avrebbe attribuito valore probatorio decisivo senza considerare che l'osservatore non aveva percepito personalmente l'insulto, ne aveva appreso *de relato* dai dirigenti, aveva indicato quale autore il calciatore n. 16 e aveva qualificato la propria ricostruzione come frutto di una "supposizione"; lamenta inoltre che l'osservatore non sia stato sentito dalla Procura federale.

Sul punto, il rapporto del 15 dicembre 2025 conferma che l'osservatore arbitrale non ha percepito alcuna espressione offensiva: egli ha "supposto", osservando la reazione del sig. Ndiaye nel corso del parapiglia del 33° minuto, che un'offesa l'avesse provocata, e ha appreso dai dirigenti della A.S.D. Dinamo Santiago, al termine della gara, sia delle offese razziste sia del pianto del calciatore, avvenuto fuori dalla sua visuale; sotto questo profilo, la decisione impugnata ha attribuito al rapporto un contenuto rappresentativo più ampio di quello che esso effettivamente possiede.

Il rapporto conserva, tuttavia, valore probatorio entro limiti precisi: per ciò che l'osservatore ha percepito direttamente, e cioè la reazione incontrollata del sig. Ndiaye nel corso del parapiglia; e per la circostanza che già al termine della gara, e dunque prima e indipendentemente da qualsiasi iniziativa disciplinare, i dirigenti della A.S.D. Dinamo Santiago lamentavano offese di matrice

razziale nei confronti del proprio calciatore.

Tale circostanza non prova, di per sé, il contenuto della frase oggetto del capo di incolpazione, giacché la doglianza dei dirigenti si riferiva alla fase concitata seguita al contrasto, la stessa descritta dal sig. Mensi; essa attesta soltanto la tempestività con cui fu denunciata la matrice razziale delle offese rivolte al calciatore in quel frangente, matrice che trova conferma nella percezione diretta del sig. Mensi.

L'indicazione del calciatore n. 16 non è idonea a infirmare l'attribuzione al sig. Canton della frase oggetto del capo di incolpazione, giacché proviene non dalla persona offesa, ma dai dirigenti della A.S.D. Dinamo Santiago e, segnatamente, dal sig. Mensi, che si trovava lontano dalla prima fase del contrasto e ha riferito di insulti pronunciati nella fase concitata che ne seguì, nel corso della quale il calciatore n. 16 si rese protagonista di una condotta violenta, sanzionata con l'espulsione al 32° minuto, come attestato dal referto; ed è smentita dal sig. Ndiaye, il quale ha espressamente escluso che il calciatore n. 16 gli avesse rivolto insulti, attribuendo la frase al calciatore n. 7, che ha descritto anche nei suoi tratti fisici.

Ciò che rileva, del resto, è che lo stesso sig. Canton ha ammesso di essere stato il calciatore che, in quel contrasto, era caduto a terra insieme al sig. Ndiaye e gli aveva rivolto "qualche insulto", sicché non si verte in un'ipotesi nella quale difetti ogni elemento individualizzante idoneo a riferire la paternità della frase a un determinato tesserato (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

2.4. Con il terzo motivo, la difesa reclamante intende attribuire valore a un'affermazione del calciatore offeso che, nella sua deposizione del 9.2.2026, ha incidentalmente utilizzato l'espressione "*si è chinato verso di me per insultarmi, senza alzare la voce più di tanto*".

Il motivo è infondato.

Al riguardo, la parte della deposizione valorizzata dalla difesa è da considerarsi credibile, così come il resto di quanto riferito dallo stesso calciatore, ma non assume rilievo decisivo: è proprio la persona offesa, destinataria diretta della frase, a riferirne il contenuto, sicché la mancata percezione da parte di terzi non incide sull'attendibilità del racconto; al contrario, la circostanza che il sig. Ndiaye non abbia cercato di accreditare la propria versione attribuendo ad altri la percezione della frase, dichiarando anzi di ritenere che nessuno l'avesse udita, denota un racconto sobrio e privo di enfatizzazioni.

Il terzo motivo, come anche il quarto, mette in discussione la deposizione del calciatore offeso, il quale, in realtà, riporta una descrizione dettagliata dell'accaduto contenente la precisazione che l'autore dell'offesa razziale non è stato il calciatore n. 16 del Valsecca (sig. Matteo Salvator Di Francisca), espulso dall'arbitro al 32° del secondo tempo, ma il n. 7 della squadra Valsecca, corrispondente proprio al sig. Canton.

È comprensibile che, dopo la gara, il sig. Ndiaye sia rimasto scosso, come riferito dal sig. Mensi e, *de relato*, dall'osservatore arbitrale; ma le precisazioni rese nella sua deposizione dinanzi alla Procura federale, unitamente all'altro materiale probatorio raccolto, conferiscono alle sue dichiarazioni affidabilità e credibilità nel giudizio disciplinare.

Con il medesimo motivo il reclamante deduce, inoltre, l'omesso esame della circostanza che le scuse da lui rivolte al sig. Ndiaye al termine della gara, che sarebbero state da questi accettate, si riferivano alla sola tensione agonistica e non a un insulto di matrice razziale, e costituirebbero perciò un elemento di segno contrario alla ricostruzione accusatoria.

Neppure tale circostanza ha la valenza che il reclamante le attribuisce: la limitazione delle scuse alla tensione agonistica è affermata dal solo incolpato, contestualmente alla negazione dell'addebito, mentre la persona offesa non ha riferito di averle accettate in quei termini e ha anzi dichiarato di avere ricevuto, già sul terreno di gioco, le scuse di alcuni calciatori della squadra avversaria e di una persona che riteneva essere un dirigente o l'allenatore "per l'insulto e per quanto era accaduto"; le scuse, come si dirà, non valgono quale riconoscimento del contenuto della frase, ma neppure ne smentiscono l'attribuzione al sig. Canton.

2.5. Con il quarto motivo il reclamante deduce che la decisione impugnata avrebbe erroneamente attribuito alla reazione emotiva della persona offesa un valore probatorio decisivo in ordine al contenuto discriminatorio dell'espressione, laddove un turbamento, per quanto intenso, costituirebbe al più prova di un contrasto verbale acceso, compatibile con la ricostruzione difensiva.

Il motivo non può essere accolto.

Difatti, la reazione della persona offesa non costituisce prova autonoma e autosufficiente del contenuto della frase, ma un elemento di riscontro dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, idoneo, per la sua immediatezza, a escludere ogni ipotesi di ricostruzione postuma o strumentale dell'accaduto (CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025); e un turbamento di tale intensità, sfociato nel pianto, si concilia assai più con il racconto della persona offesa che con la versione dell'incolpato, il quale ha riferito di averlo "mandato a

quel paese" e di avergli rivolto "qualche insulto, ma nulla di più", riconducendo l'episodio a un ordinario diverbio agonistico.

Peraltro, il referto di gara non menziona la segnalazione che il sig. Ndiaye ha dichiarato di avere rivolto all'arbitro dopo l'ammonizione: circostanza che priva di corroborazione esterna quello specifico segmento del racconto, ma non ne dimostra la falsità, giacché il referto, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non costituisce prova legale del *quod non* (CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027); tanto più che il direttore di gara non aveva percepito direttamente la frase, e che il segmento in questione è periferico rispetto al nucleo del fatto.

2.6. Infine, con il quinto motivo, la difesa del reclamante censura la decisione del Tribunale federale territoriale nella parte in cui valorizza l'accertamento negativo sull'assenza di precedenti "*motivi di astio o rancore che avrebbero potuto indurre il calciatore a formulare una accusa non veridica nei confronti del calciatore Canton*".

Il motivo è infondato.

Al riguardo, la verifica della credibilità soggettiva della persona offesa, che costituisce il presupposto perché le sue dichiarazioni possano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, passa necessariamente attraverso l'accertamento dell'assenza di interessi o motivi idonei a indurla a una falsa accusa (CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027).

Il giudice di primo grado, rilevando l'assenza di ragioni di astio e la provenienza della segnalazione da un soggetto terzo, non ha dunque invertito alcun onere, ma ha compiuto proprio quella verifica che la giurisprudenza richiede; ed essa ha esito positivo, non essendo emersi motivi di astio o di rancore tra i due calciatori e non avendo il procedimento tratto origine da una denuncia del sig. Ndiaye, il quale si era limitato, nell'immediatezza, a rappresentare l'accaduto al direttore di gara.

L'ipotesi alternativa del fraintendimento in buona fede resta, invece, meramente astratta, essendo smentita dalla dinamica descritta dalla persona offesa, che ha percepito la frase da distanza ravvicinata, essendosi il suo avversario chinato verso di lui mentre egli era a terra.

Il principio del "più probabile che non", del resto, impone al giudice di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meramente possibili ma non suffragate da alcun elemento, per poi scegliere, tra quelle residue, quella che riceve il maggior grado di conferma dalle risultanze istruttorie (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

2.7. Depongono a supporto dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni della persona offesa, che superano il vaglio rafforzato di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027): esse sono precise nella descrizione del momento, della dinamica e delle parole pronunciate, coerenti nella identificazione dell'autore, anche attraverso i suoi tratti fisici, sobrie e prive di enfatizzazioni, e provengono da un soggetto privo di qualsiasi interesse ad accusare falsamente l'incolpato.

Tali dichiarazioni trovano riscontro in elementi esterni al racconto della persona offesa.

Quanto al tempo, al luogo, all'occasione e all'interlocutore, esse sono confermate dall'ammissione dello stesso incolpato, che ha riconosciuto di avere rivolto "qualche insulto" al sig. Ndiaye nel contrasto in cui entrambi erano caduti a terra.

Quanto all'immediatezza e all'intensità della reazione, esse sono confermate dall'ammonizione inflitta al sig. Ndiaye al 34° minuto per avere mostrato "una mancanza di rispetto nei riguardi dello spirito del Gioco", come attestato dal referto; dalla reazione incontrollata percepita direttamente dall'osservatore arbitrale; e dal pianto riferito dal sig. Mensi.

Quanto alla circostanza che la tensione seguita alla gara si concentrasse sul confronto tra il calciatore n. 7 e il sig. Ndiaye, esse sono confermate dallo stesso incolpato, il quale ha dichiarato di essersi recato al termine della gara, accompagnato dai propri dirigenti, nello spogliatoio avversario per scusarsi proprio con il sig. Ndiaye; scuse che, per sua stessa dichiarazione, erano dirette a evitare che gli animi si scaldassero e furono accompagnate dalla negazione dell'insulto razzista, sicché non valgono quale riconoscimento del contenuto della frase, né, come si dirà, quale condotta riparatoria, ma confermano soltanto che il calciatore attorno al quale si concentrava la tensione del dopo gara era il sig. Canton.

Che quella tensione nascesse da un'accusa di matrice razziale risulta, infine, dal rapporto dell'osservatore, al quale i dirigenti della A.S.D. Dinamo Santiago riferirono di offese razziste subito dopo la gara e il dirigente accompagnatore della A.S.D. Valsecca Sport & Fun replicò che la propria squadra "era chiusa negli spogliatoi"; e la circostanza che di un "episodio razziale" attribuito a un calciatore della A.S.D. Valsecca Sport & Fun fosse informato al termine della gara anche il presidente di quella società, sig. Tassistro, per il tramite del dirigente addetto all'arbitro, che lo aveva appreso dall'osservatore, conferma che l'accusa di un'offesa

razziale, pur non individuandone correttamente l'autore, fu formulata nell'immediatezza e non costruita in un momento successivo.

A tali riscontri si aggiungono le ulteriori circostanze riferite dalla persona offesa, quali le scuse ricevute, già sul terreno di gioco, da alcuni calciatori della squadra avversaria e da una persona che riteneva essere un dirigente o l'allenatore "per l'insulto e per quanto era accaduto", e l'iniziativa del compagno di squadra che, al termine della gara, raggiunse il calciatore n. 7 per chiedergli spiegazioni sull'insulto; circostanze che, provenendo dalla medesima fonte, non costituiscono riscontro autonomo, ma confermano la coerenza e la linearità del racconto, e che trovano del resto parziale conferma nel referto di gara, il quale attesta che quel compagno di squadra, dopo il termine della gara, spinse e minacciò ripetutamente un avversario, non identificato, nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

Il compendio probatorio, valutato unitariamente, raggiunge dunque il grado di ragionevole certezza necessario all'affermazione della responsabilità del sig. Canton per la violazione dell'art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva: l'epiteto "negro", rivolto a un calciatore di colore in una fase di aperto contrasto, reca *ex se*, e senza necessità di contestualizzazione, il significato di un insulto a sfondo razziale (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 53/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 48/2026).

2.8. Va respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, giacché nel giudizio di reclamo la rinnovazione delle prove dichiarative riveste carattere eccezionale e presuppone un giudizio di assoluta necessità, correlato alla decisività della prova rispetto al *thema decidendum* (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026), mentre la richiesta, formulata in termini del tutto generici, non soddisfa i requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 60, comma 2, del Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 138/2025-2026); né risulta che la difesa abbia mai chiesto, nella fase delle indagini o dinanzi al Tribunale federale territoriale, l'audizione dell'osservatore arbitrale.

La domanda subordinata di applicazione di una sanzione più mite è inammissibile per genericità, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, non essendo sorretta da alcuna specifica censura avverso la determinazione della sanzione (CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025); del pari inammissibile è il generico richiamo alle memorie difensive depositate in primo grado, giacché il principio di specificità dei motivi non consente la mera riproposizione delle difese di primo grado (CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024).

Per tali motivi, i rilievi del reclamante, pur cogliendo in parte nel segno quanto alla deposizione del sig. Mensi e al rapporto dell'osservatore arbitrale, non consentono di porre in discussione l'affermazione della responsabilità disciplinare del sig. Canton, sicché il reclamo va respinto.

3. Ha proposto autonomo reclamo anche il Procuratore federale interregionale, che ha dedotto che la sanzione di sette giornate di squalifica sarebbe incongrua e inadeguata rispetto alla gravità della condotta, in violazione del principio di afflittività delle sanzioni e degli artt. 28, comma 2, e 13, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva.

Il reclamante sostiene, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe ingiustamente fatto ricorso alla circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), per discostarsi dal minimo edittale; che la condotta successiva al fatto avrebbe potuto, al più, giustificare il contenimento della sanzione entro il minimo, ma non una diminuzione al di sotto della soglia minima inderogabile di dieci giornate prevista dall'art. 28, comma 2; che la sanzione, per poter svolgere la propria funzione di prevenzione speciale e generale, deve essere proporzionale al disvalore della condotta, tanto più a fronte di una violazione estremamente grave, che nega i principi cardine dell'attività sportiva.

3.1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dal sig. Canton con la memoria depositata il 9 ottobre 2026, secondo cui il motivo sarebbe intrinsecamente contraddittorio e, quindi, generico, perché la sanzione irrogata dal Tribunale verrebbe definita dapprima "inferiore alla soglia minima edittale" e, poche righe dopo, "pari al minimo edittale".

L'eccezione è infondata.

Difatti, la contraddizione denunciata dalla difesa è soltanto apparente.

Nel passaggio in cui afferma che il giudice di primo grado ha ritenuto di irrogare "una sanzione inferiore rispetto a quella richiesta, peraltro pari al minimo edittale", la Procura federale riferisce l'inciso "pari al minimo edittale" non alla sanzione irrogata, bensì a quella richiesta in primo grado, pari a dieci giornate di squalifica, che coincide appunto con il minimo previsto dall'art. 28, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

Le ragioni del dissenso dalla soluzione adottata in primo grado sono, pertanto, chiaramente individuabili, e ciò è sufficiente a

soddisfare il requisito di specificità di cui all'art. 101, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, del quale non deve essere data una lettura formalistica (CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026).

3.2. Il motivo è fondato, nei sensi di seguito precisati.

Esso investe tre distinti profili, che vanno partitamente esaminati: la derogabilità del minimo edittale previsto dall'art. 28, comma 2, per effetto delle circostanze attenuanti; la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. c); la congruità della misura della sanzione in concreto determinata.

3.3. Il primo profilo resta assorbito dall'esclusione, di cui si dirà, della circostanza attenuante riconosciuta dal giudice di primo grado.

Va comunque precisato che l'accoglimento del reclamo non implica adesione alla tesi, sostenuta dalla Procura federale, secondo cui il minimo edittale previsto dall'art. 28, comma 2, sarebbe insensibile all'operare delle circostanze attenuanti, tesi che questa Sezione ha già disatteso, alla luce dell'art. 15, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027, che ha superato il diverso indirizzo espresso da CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026).

3.4. Ed invero, quanto al secondo profilo, il Collegio ritiene che la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva sia stata erroneamente riconosciuta.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la norma di cui all'art. 13 è disposizione di tipo "elastico", che implica la valorizzazione di più dati positivi, quali l'occasionalità della condotta illecita, il proposito di attenuare le conseguenze della violazione e il senso di resipiscenza e di rivisitazione critica del proprio operato; e che le scuse, per essere apprezzabili, devono essere esternate a tempo debito, a comprova di una rivisitazione critica interna del proprio operato, e tradursi in comportamenti tangibili denotanti la volontà dell'autore dell'illecito di porvi rimedio, non potendo rilevare ove appaiano simboliche, tardive o manifestate nell'ottica di un tentativo di diminuire le proprie colpe (CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 120/2025-2026).

Si è, inoltre, escluso il riconoscimento di qualsiasi attenuante, tipizzata o innominata, in presenza di scuse non accompagnate da una genuina e riscontrabile resipiscenza (CFA, Sez. I, n. 20/2025-2026), e si è precisato che il riconoscimento delle attenuanti non può tradursi in un indiscriminato potere di mitigazione, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali che dimostrino un comportamento particolarmente meritevole o idoneo a ridurre il disvalore disciplinare della condotta (CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026).

Alla luce di tali principi, la condotta valorizzata dal giudice di primo grado non integra la circostanza attenuante.

In primo luogo, le scuse non possono considerarsi un adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose dell'infrazione contestata.

Per stessa dichiarazione del sig. Canton, egli si è recato nello spogliatoio avversario "per evitare che gli animi si scaldassero" e senza riconoscere di avere pronunciato l'insulto razzista, che ha anzi recisamente negato già in quella sede; e la stessa difesa (sia pure per affermare l'infondatezza della contestazione) ha sempre sostenuto, anche nel presente giudizio, che le scuse furono rivolte con esclusivo riferimento alla tensione agonistica e non a un insulto di matrice razziale.

Le scuse, così come qualificate dal loro stesso autore, non erano dunque dirette a riparare l'offesa discriminatoria arrecata alla dignità del sig. Ndiaye, che costituisce la conseguenza dannosa propria dell'infrazione di cui all'art. 28, ma a placare la tensione determinatasi tra le due squadre: finalità certamente apprezzabile, ma estranea alla struttura della circostanza attenuante, che esige un'attivazione rivolta proprio alle conseguenze dell'infrazione commessa.

Né è possibile, sul piano logico prima ancora che giuridico, attribuire valore riparatorio dell'offesa razzista a un gesto con il quale il suo autore, nel momento stesso in cui lo compiva, negava di averla arrecata.

In secondo luogo, difetta il requisito della spontaneità, nel senso richiesto dalla norma.

Dagli atti emerge che il sig. Canton si recò nello spogliatoio avversario accompagnato dai propri dirigenti, come da lui stesso dichiarato, e che la visita si inserì nell'iniziativa assunta da questi ultimi, i quali, secondo quanto il presidente sig. Tassistro ha riferito di avere appreso, "hanno ritenuto di placare gli animi andando negli spogliatoi avversari per chiedere scusa agli avversari"; laddove, peraltro, l'art. 13, comma 3, secondo periodo, del Codice dispone che, quando sia stata la società a elidere o attenuare le conseguenze dell'illecito ai sensi del comma 1, lett. c), solo la società beneficia della circostanza attenuante.

Per le stesse ragioni, la condotta successiva al fatto non può essere valorizzata neppure ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice, difettando quella genuina e riscontrabile resipiscenza che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce il presupposto indefettibile per l'apprezzamento delle scuse ai fini della diminuzione della sanzione (CFA, Sez. I, n. 20/2025-2026; CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026).

La qualificazione delle scuse come espressione dell'"istituto della resipiscenza", operata dal giudice di primo grado, non trova, del resto, alcun riscontro negli atti, e si fonda su una ricostruzione del gesto – recarsi "spontaneamente" nello spogliatoio avversario per scusarsi "con il calciatore offeso" – che omette di considerare le dichiarazioni dello stesso incolpato e del presidente della sua società in ordine alle modalità e alle finalità dell'iniziativa.

Né rileva in senso contrario il fatto che l'incolpato abbia negato l'addebito nel corso del procedimento, che costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa presidiato dall'art. 44, comma 1, del Codice: il diniego della circostanza attenuante non discende certamente dalla linea difensiva adottata nel processo, ma dalla natura e dalla finalità del gesto, quali risultano dalle dichiarazioni rese dallo stesso incolpato in ordine a quanto avvenuto al termine della gara.

3.5. Quanto al terzo profilo, esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti e non risultando contestate circostanze aggravanti, la sanzione deve essere determinata nell'ambito della cornice edittale prevista dall'art. 28, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, disposizione speciale nella quale resta assorbita la contestuale contestazione della violazione dell'art. 4, comma 1 (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027).

Difatti, l'entità della sanzione va commisurata alla gravità dell'illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale, deve essere proporzionale al disvalore della condotta (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023); tutte le sanzioni devono avere, inoltre, carattere di effettività e di afflittività (art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva), ed in materia antidiscriminatoria il giudice è chiamato a sanzionare la condotta con misure concrete e proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze prodotte (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 48/2026).

Nel caso di specie, la sanzione minima di dieci giornate di squalifica, richiesta dalla Procura federale, risulta adeguata e proporzionata: essa tiene conto, da un lato, della gravità intrinseca dell'epiteto, rivolto a un avversario a terra nel corso di una gara ufficiale, e delle conseguenze da esso prodotte sulla persona offesa, profondamente segnata dall'episodio; dall'altro, del carattere isolato della frase e dell'assenza di elementi che consentano di collocare il fatto tra i "casi più gravi", per i quali l'art. 28, comma 2, prevede la squalifica a tempo determinato.

Né ricorrono i presupposti per la diversa e più ampia deroga eccezionale al minimo edittale, ammessa per i soli casi limite nei quali l'applicazione della soglia minima condurrebbe a un esito manifestamente sproporzionato per eccesso, in forza diretta del principio di proporzionalità (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027): il fatto è stato commesso da un calciatore maggiorenne, nel pieno di una gara, con un epiteto che reca *ex se* una connotazione razzista, e la sanzione minima prevista dal legislatore federale non presenta alcun profilo di sproporzione rispetto al suo disvalore.

4. Per le ragioni esposte, riuniti i reclami, il reclamo n. 0033/CFA/2026-2027 proposto dal sig. Alessio Canton deve essere respinto, mentre il reclamo n. 0031/CFA/2026-2027 proposto dal Procuratore federale interregionale deve essere accolto, con conseguente riforma della decisione impugnata e rideterminazione della sanzione a carico del sig. Alessio Canton nella squalifica per dieci giornate di gara.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, accoglie il reclamo numero 0031/CFA/2026-2027 e, per l'effetto, irroga al Sig. Alessio Canton la squalifica di 10 giornate.

Respinge il reclamo numero 0033/CFA/2026-2027.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca — Mario Luigi Torsello



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce